



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice del lavoro, dott.ssa [REDACTED], all'udienza del 13.2.2018 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 26773/2016 R.G.

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. *Roberto Viola* - ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., anche quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.,  
rappresentato e difeso [REDACTED] - resistente -

NONCHÉ

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t.,  
rappresentata e difesa [REDACTED] - resistente -

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 9.12.2016 la ricorrente ha dedotto: di essere venuta a conoscenza dell'esistenza della cartella esattoriale a suo carico n. *071 2006 60002297841 000* solo in seguito a richiesta di estratto di ruolo all'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., non avendo ricevuto la notifica della stessa.

Sulla base di tali premesse, ha convenuto in giudizio l'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. e l'Inps "*dichiarare, previa sospensione ..., la prescrizione della pretesa creditoria relativa alle innanzi citate cartelle*".

Si è costituito in giudizio l'Inps che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Si è costituita in giudizio anche l'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. che, rappresentando di aver notificata la cartella esattoriale opposta, la carenza di interesse ad agire e l'infondatezza della eccezione di prescrizione, ha concluso per il rigetto della domanda.

\*\*\*

Premesso che non può negarsi l'interesse ad agire in relazione all'accertamento negativo di un debito, e che all'udienza odierna parte ricorrente ha precisato che, avuto riguardo al



convenuto della cartella esattoriale opposta, la domanda ha ad oggetto esclusivamente i crediti vantati dall'Inps (e non anche quelli vantati da diversi enti), la domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ha prodotto la relata di notifica della cartella esattoriale n. 071 2006 60002297841 000 dalla quale si evince che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, la stessa è stata regolarmente notificata il 5.4.2006 al figlio della ricorrente.

È, inoltre, pacifico che l'istante non ha impugnato la suindicata cartelle nel termine di 40 giorni.

Conseguentemente non è più possibile esaminare alcuna questione relativa all'eventuale estinzione per prescrizione del credito vantato dall'Inps al momento della notifica della stessa.

In sostanza, dunque, non è più ammissibile, in quanto tardiva, la domanda volta ad ottenere l'accertamento negativo di debito contributivo alla data di notifica della cartella esattoriale in esame.

Deve, pertanto, accertarsi se è maturato il termine di prescrizione successivamente dalla data di notifica delle cartelle opposte.

Sul punto si osserva che in tema di prescrizione decorrente dalla notifica delle cartelle esattoriali si sono di recente pronunciate le SSUU della Suprema Corte (sentenza n. 23397/2016 del 17.11.2016) che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale in materia, ha affermato la durata quinquennale e non decennale della stessa.

Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Cassazione, questo giudice mutando il precedente orientamento, aderisce alla tesi della durata quinquennale della prescrizione de quo.

Ciò posto, si rileva che alla data di deposito del ricorso era decorso il termine di prescrizione di cinque anni - stante la mancata produzione di atti interruttivi da parte dei convenuti.

Sul punto si evidenzia che alcun rilievo può essere riconosciuto alla circostanza per la quale nell'estratto di ruolo si legge l'annotazione "rateazione: S".

Ed invero, a fronte della genericità di tale annotazione, i convenuti non hanno allegato e provato alcun elemento da cui poter evincere l'esistenza di una rateazione, le condizioni della stessa ed in ogni caso l'epoca in cui quest'ultima sarebbe stata richiesta.

Per tale motivo deve concludersi che i crediti vantati dall'Inps nella cartella esattoriale in esame sono estinti per prescrizione. Ciò assorbe ogni altra questione.

Quanto, infine, alle spese di lite, considerato che è il concessionario alla riscossione che avrebbe dovuto curare l'interruzione della prescrizione dei crediti dell'Inps iscritti a ruolo,



secondo il principio della soccombenza (inteso in senso ampio - cfr. da ultimo Cass. 189/2017) le stesse dovrebbero essere poste unicamente a suo carico.

In ragione, però, del contrasto giurisprudenziale in merito all'esistenza dell'interesse ad agire in materia di impugnazione di estratto di ruolo (cfr. tra le varie in senso contrario Cass. n. 22946/2016), nonché dell'assenza di qualsiasi attività da parte dell'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. volta alla riscossione delle somme di cui alla cartella esattoriale oggetto di domanda, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa [REDACTED] definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) dichiara non dovute dal ricorrente le somme vantate dall'Inps nella cartella esattoriale n. 071 2006 60002297841 000;
- b) compensa le spese di lite.

In Napoli, il 13.2.2018

dott.ssa [REDACTED]

Il Giudice

